



LINEE DI INDIRIZZO
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle scuole della Regione Puglia

Sommario

1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico.....	4
2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2	4
3. Individuazione dei "contatti scolastici"	4
4. Attivazione sorveglianza e attività di <i>testing</i> per i "contatti scolastici"	5
5. <i>Testing</i> per i "contatti scolastici"	6
6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2.....	7
7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola	7
8. Gestione del contatto scolastico positivo al test.....	7
9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica	8
10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta	8
11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico	8
12. Adeguamento del sistema informativo regionale "IRIS"	8
Allegato 1 – Indicazioni standardizzate gestione contatti scolastici.....	9
Allegato 2 – Modello dichiarazione dirigente scolastico.....	12
Allegato 3 – Foglio elettronico per comunicazione contatti scolastici alla ASL.....	13
Allegato 4 – Flow chart.....	14
Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19.....	15
Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia	16



1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico

In presenza di un caso positivo COVID-19 in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica sono di competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali che, pertanto, devono:

- valutare lo stato di contatto di caso Covid-19;
- disporre le misure sanitarie consequenziali di isolamento e quarantena;
- definire le tempistiche per il rientro a scuola degli studenti e del personale scolastico.

Tali attività sono coordinate dal "Referente ASL Covid-19" di cui alla DGR n.131/2021 il quale avvalendosi del "Team di Operatori Sanitari Scolastici Covid-19" della ASL (TOSS Covid-19) e in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico (o suo delegato) e con il Referente COVID-19 Scuola, dopo una attenta valutazione dell'eventuale esposizione, attiva la procedura di gestione dei contatti di caso Covid-19 in ambito scolastico, come di seguito descritta.

2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, deve:

- a) informare "Referente ASL Covid-19" del SIS/DPartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente della presenza del caso di positività o di possibili focolai;
- b) individuare i "contatti scolastici" e segnalarli, tramite il foglio elettronico allegato, al "Referente ASL Covid-19" del SIS/DPartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, con le modalità di seguito indicate;
- c) sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, per coloro che sono stati individuati come "contatti scolastici";
- d) trasmettere ai "contatti scolastici" nonché ai genitori/tutori degli studenti minorenni, le *indicazioni standardizzate* allegate alla presente circolare, utilizzando il "Registro elettronico di classe" o altri canali equivalenti;
- e) verificare, ai fini del rientro a scuola dei contatti a basso rischio, il possesso dell'attestazione di negatività del test eseguito "a tempo 0".

3. Individuazione dei "contatti scolastici"

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, individua i "contatti" del caso positivo, d'ora in poi denominati "contatti scolastici" e provvede contestualmente a darne segnalazione al "Referente ASL Covid-19" del SIS/DPartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente mediante compilazione e trasmissione del foglio elettronico allegato alla presente circolare. La trasmissione avverrà all'indirizzo e-mail istituzionale indicato dal Referente ASL Covid-19.

In attesa della formalizzazione e dell'applicazione di eventuali misure specifiche, incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio, da parte del "Referente ASL Covid-19", il Dirigente scolastico trasmette le *indicazioni standardizzate*, allegate alla presente circolare, sia agli studenti sia ai



genitori/tutori di studenti minorenni sia al personale docente e non docente venuti a contatto con il “caso confermato” (caso positivo al test SARS-CoV-2).

Il Dirigente scolastico individua, quindi, come “contatti scolastici” del caso Covid-19 confermato:

- a) i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso Covid-19 confermato, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;
- b) i compagni di classe del caso Covid-19 confermato, per la scuola primaria e secondaria;
- c) il personale scolastico docente e non docente che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso Covid-19 confermato.

Si sottolinea che, ai fini della procedura di *contact tracing*, devono essere presi in considerazione i contatti intervenuti **nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi** del caso Covid-19 confermato, oppure **nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo**, se il caso è asintomatico. È fatta salva la possibilità, per i Dipartimenti di Prevenzione, di estendere tale finestra temporale sulla base di specifiche valutazioni di rischio.

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento del SISP/Dipartimento di Prevenzione competente, il Dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e a trasmettere loro le *indicazioni standardizzate*, contenenti le prime disposizioni da seguire.

Con riferimento alla circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11.08.2021, il SISP/Dipartimento di Prevenzione ha un ruolo decisivo nella valutazione del rischio e nella definizione di un **contatto ad alto e a basso rischio**.

Nei confronti di un contatto a **basso rischio** la quarantena è necessaria solo se la positività del caso in presenza di **variante Beta sospetta o confermata**.¹

4. Attivazione sorveglianza e attività di *testing* per i “contatti scolastici”

Il Referente ASL Covid-19, ricevuta la comunicazione a mezzo e-mail dal Referente scolastico Covid-19/Dirigente scolastico, procede alle attività di *contact tracing* sulla base dell’elenco dei contatti scolastici ricevuto ed effettua la valutazione del rischio epidemiologico e definisce il livello di esposizione individuale dei contatti scolastici (basso o alto rischio).

Il Dirigente dell’Istituto scolastico, in accordo con il Referente ASL Covid-19, dovrà produrre, rilasciare e sottoscrivere un documento nel quale dichiara che ricorrono le condizioni di cui alle circolari interministeriali prot. 50079 del 03.11.2021, prot. 1218 del 06.11.2021 e di cui alla presente circolare attuativa e che, pertanto, per finalità di sanità pubblica e di sorveglianza epidemiologica, deve essere eseguito un test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2 in favore dei soggetti identificati come “contatto scolastico”. Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0).

A tal fine, si dovrà utilizzare unicamente il modello denominato “Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido Sars-CoV-2 per finalità di sorveglianza in ambito scolastico” qui allegato.

L’interessata/o accompagnato/a, nel caso di minorenni, deve recarsi - entro 48 dal rilascio della dichiarazione di cui innanzi - presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all’esecuzione del test antigenico rapido SARS-CoV-2 ossia:

- Farmacia aperta al pubblico;
- Laboratorio di analisi pubblico o privato;
- Pediatria di Libera Scelta (PLS).



5. Testing per i “contatti scolastici”

Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dell'insorgenza di nuovi casi Covid-19 e di focolai in ambiente scolastico, nonché come strumento di valutazione del livello di circolazione dell'infezione, anche asintomatica, da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica, viene attivata una sorveglianza mediante *testing* sistematico e misure di quarantena.

I “contatti scolastici” individuati rientrano in una casistica riportata nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del documento tecnico, sulla base delle seguenti indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti in presenza di:

- un caso Covid-9 confermato tra i bambini frequentanti il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;
- un caso Covid-9 confermato tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici (personale docente e non) afferenti al sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;
- un caso Covid-9 confermato tra gli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie;
- un caso Covid-9 confermato tra gli insegnanti/operatori scolastici (personale docente e non) afferenti alle scuole primarie e secondarie.

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un ulteriore test antigenico rapido che, data la natura di sanità pubblica e di contenimento del contagio da Covid-19, sarà gratuito e valido ai fini diagnostici, come previsto nelle tabelle sopra richiamate.

I contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 come a basso rischio ¹, se negativi al TO e in assenza delle condizioni che impongono l'obbligo di quarantena, potranno rientrare a scuola previa esibizione, al Dirigente Scolastico, di attestazione di negatività del suddetto test.

I contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 come ad alto rischio ², se negativi al TO, non potranno comunque rientrare a scuola fino ad esito negativo del test che sarà eseguito, secondo la tempistica prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità.

¹ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021)

² Per contatto ad alto rischio si intendono i contatti stretti di casi COVID-19 confermati, compresi i casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021). I contatti stretti (esposizione ad alto rischio) sono identificati come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude letti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0018584 del 29/05/2020).



6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2

Il soggetto erogatore (farmacia, laboratorio di analisi, pediatra di libera scelta) deve provvedere all'esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0) solo previa l'esibizione del modello di dichiarazione rilasciato dal Dirigente dell'Istituto Scolastico.

Gli ulteriori test saranno eseguiti previa emissione della richiesta informatizzata da parte del SISP/Dipartimento di Prevenzione prodotta mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

I test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 utilizzati da tutti i soggetti erogati, per le finalità di sorveglianza in ambito scolastico, dovranno avere le caratteristiche minime previste dalle circolari del Ministero della Salute, tra cui la prot. 0031400 del 29.09.2020, prot. 000705 del 08.01.2021 e prot. 0005616 del 15.02.2021 ossia una sensibilità $\geq 90\%$ e una specificità $\geq 97\%$ e, per le correlate finalità al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), dovranno risultare inseriti nell'elenco comune europeo ³ dei test antigenici rapidi per COVID-19.

7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola

Il soggetto individuato quale contatto a basso rischio, al fine del rientro a scuola, è tenuto a esibire al Dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato, l'attestato di esito negativo al test antigenico rapido (T0) per SARS-CoV-2.

Il soggetto interessato definito quale contatto ad alto rischio, al fine del rientro a scuola, è tenuto ad osservare il periodo di quarantena al termine del quale dovrà esibire al Dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato, l'attestato di esito negativo al test (TQ7 o TQ10) per SARS-CoV-2 che sarà eseguito, secondo la tempistica prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità.

Gli attestati di esito sono stampati e messi a disposizione dell'interessato da parte del soggetto erogatore e sono prodotti mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

Per le fattispecie diverse da quelle disciplinate dalla sorveglianza scolastica, si dovranno utilizzare i fac simili (modello A e modello B) allegati alla presente circolare quale aggiornamento di quelli allegati alla DGR n.131/2021.

8. Gestione del contatto scolastico positivo al test

In caso di esito positivo al test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0), eseguito e attestato con le modalità di cui innanzi, è vietato il rientro a scuola da parte del soggetto.

In questo caso, si dovrà osservare immediatamente la quarantena con isolamento fiduciario, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid-19.

Il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ovvero il "Referente ASL Covid-19" riceverà notifica, mediante la piattaforma di comunicazione multicanale regionale, dell'esistenza della positività riguardante un soggetto appartenente all'Istituto scolastico individuato.

Mediante le funzionalità del sistema informativo regionale "IRIS", il "Referente ASL Covid-19" provvederà ad attivare gli interventi di sanità pubblica e di sorveglianza come previsti dalla circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e in accordo con il Dirigente dell'Istituto Scolastico/Referente COVID-19 Scuola.

³ https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en



9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica

Si sottolinea che, in qualunque momento, gli operatori del TOSS Covid-19 della ASL territorialmente competente possono, in collaborazione con il "Referente scolastico COVID-19" e/o con il Dirigente scolastico, estendere le attività di sorveglianza anche a soggetti ulteriori rispetto al gruppo/classe interessato dall'insorgenza del caso confermato, sulla base delle indagini epidemiologiche svolte.

Inoltre, il Referente ASL Covid-19, mediante gli operatori del TOSS Covid-19, può, sulla base di valutazioni individuali del rischio, ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio e, quindi, necessitano di **quarantena**, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

Tutte le attività di contact tracing, le indagini epidemiologiche e i provvedimenti devono essere tempestivamente e compiutamente registrate nel sistema informativo regionale "IRIS" a cura degli operatori del TOSS Covid-19.

10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta

Come previsto dall'Accordo regionale del 5.10.2021, i Pediatri di Libera Scelta partecipano alle attività di sorveglianza epidemiologica per il contenimento della circolazione del Covid-19 mediante esecuzione di test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 per le seguenti finalità:

- a) accertamento del caso Covid-19, per propri assistiti paucisintomatici;
- b) rientro a scuola, per propri assistiti paucisintomatici;
- c) sorveglianza scolastica, per propri assistiti individuati quali "contatti scolastici" secondo quanto previsto dal presente documento.

L'esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 potrà avvenire solo presso ambulatori medici in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e linee di indirizzo nazionali e, comunque, nel rispetto delle misure di distanziamento e di contenimento del contagio previste dalle norme vigenti.

11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico

Sulla base dei dati registrati nel sistema informativo regionale "IRIS" da parte degli erogatori dei test e da parte dei TOSS Covid-19/SISP dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, si procederà al monitoraggio con frequenza almeno settimanale dell'andamento epidemiologico nell'ambito scolastico.

12. Adeguamento del sistema informativo regionale "IRIS"

L'adeguamento del sistema "IRIS" ai contenuti della presente circolare dovrà avvenire **entro il 20.11.2021**.

Fino all'adeguamento del sistema "IRIS", le strutture coinvolte dovranno comunque effettuare la registrazione dei dati e produrre la documentazione utilizzando le attuali funzionalità.



Allegato 1 – Indicazioni standardizzate gestione contatti scolastici

**INDICAZIONI STANDARDIZZATE
PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO COVID-19
IN AMBITO SCOLASTICO**

1. Premessa

Allo scopo di ridurre al minimo il ricorso alla didattica a distanza e mantenere puntati i riflettori sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 nelle scuole, i Ministeri della Salute e dell'Istruzione hanno stabilito ⁴ congiuntamente nuove regole per la gestione della quarantena domiciliare nei confronti dei bambini/alunni, degli insegnanti e degli operatori scolastici non docenti che sono risultati contatti stretti (contatti scolastici) di caso Covid-19 confermato (caso positivo).

Le nuove regole introdotte favoriscono l'erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello regionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in stretta e costante collaborazione con l'autorità scolastica.

2. Procedura per la gestione di un "caso positivo" in ambito scolastico

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze delle Aziende Sanitarie Locali e, in specie, dei Dipartimenti di Prevenzione che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola dei bambini/alunni, dei docenti e degli operatori scolastici non docenti.

Fino all'intervento dell'Autorità sanitaria, la scuola deve attivare la seguente procedura standardizzata.

2.1. Compiti del Dirigente scolastico

Il dirigente scolastico:

- informa il Dipartimento di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici»;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate;
- segnala al Dipartimento di Prevenzione i «contatti scolastici» individuati.

⁴ Circolare del Ministero della Salute e dell'Istruzione prot. 0050079 del 03.11.2021 recante "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento".



2.2. Chi sono i "contatti scolastici"

Il dirigente scolastico individua come "contatti scolastici":

- a) i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia;
- b) i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
- c) il personale scolastico (educatori/insegnanti/operatori) che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso positivo.

Sono da prendere in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

2.3. Sospensione delle attività didattiche in presenza

Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni che prevedono:

- l'osservanza della quarantena domiciliare;
- la successiva definizione della durata della quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione;
- la conseguente organizzazione dell'esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2 (tamponi antigenici e molecolari).

2.4. Quando saranno effettuati i tamponi

I «contatti scolastici» sono sottoposti a sorveglianza con test (tampone antigenico rapido) da effettuarsi prima possibile dal momento in cui si è informati dal referente scolastico.

Se il risultato del test è negativo e se rientrano nella definizione di contatto basso rischio, possono rientrare a scuola; se invece è **positivo, non possono rientrare a scuola** e si dovrà osservare la quarantena con isolamento fiduciario, in attesa delle valutazioni e dei provvedimenti che saranno assunti dal Dipartimento di Prevenzione.

2.5. Quando si rientra a scuola

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto che il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza può avvenire solo a seguito di test con **esito negativo** da effettuarsi con la tempistica stabilita dal Dipartimento di Prevenzione sulla base delle Tabelle allegate al documento trasmesso con circolare interministeriale prot. 0050079 del 03.11.2021.

Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte del Dipartimento di Prevenzione in applicazione delle indicazioni ministeriali vigenti che prevedono misure differenti in funzione dello stato vaccinale e dell'esito del test diagnostico ⁵.

⁵ Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11 agosto 2021 recante "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)."



3. Principali misure di prevenzione e di igiene da osservare durante la quarantena

- a) restare al proprio domicilio o residenza con divieto di effettuare spostamenti e viaggi;
- b) rimanere raggiungibile telefonicamente per le attività di sorveglianza;
- c) anche nell'ambito del nucleo convivente, limitare al minimo i contatti con il soggetto quarantenato in particolar modo con bambini, anziani o persone con problemi di salute; evitare abbracci e strette di mano;
- d) le visite di persone che non convivono con il soggetto quarantenato non sono consentite;
- e) eseguire frequentemente l'igiene delle mani utilizzando soluzioni idroalcoliche, soprattutto in occasione di eventuali contatti con altre persone presenti nel domicilio o residenza;
- f) indossare una mascherina facciale (modello chirurgico) se si viene a contatto con gli altri membri della casa e mantenere, in ogni caso, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- g) l'igiene respiratoria deve essere praticata da tutti in ogni momento; con il termine "igiene respiratoria" ci si riferisce alla copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto con fazzoletti o usando l'incavo del gomito flessso, seguite dal lavaggio delle mani;
- h) evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e le feci;
- i) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- j) pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei servizi igienici almeno una volta al giorno con un normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita (1 parte di candeggina e 99 parti di acqua);
- k) pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un normale sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60-90 ° C con un comune detergente domestico e asciugare accuratamente;
- l) evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e stoviglie (si consiglia di non consumare i pasti insieme ai conviventi);
- m) misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);
- n) in caso di comparsa di sintomi:
 - avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta; in caso di impossibilità contattare altro personale medico della sua ASL o il servizio 118;
 - indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.



Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19

(Fac simile)

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate.
(fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola)

La/il sottoscritta/o

Nome		Cognome		Codice fiscale *
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Documento di identità	
Comune di residenza	Prov.	Indirizzo		
Recapito telefonico *		e-mail *		

in quanto (barrare la voce che ricorre):

☐ alunno frequentante l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato;

☐ genitore o tutore di:

Nome	Cognome	Codice fiscale *

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000, di avere informato il (barrare la voce attinente)

☐ Pediatra di Famiglia

☐ Medico di Medicina Generale

Nome	Cognome

il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, in quanto l'assenza deriva da patologie senza sintomi Covid-19-correlabili.

Consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, **CHIEDO** la riammissione presso il Servizio educativo dell'infanzia/Istituto scolastico/Università.

Data, ____/____/20____

Firma del genitore/tutore o dell'alunno maggiorenne



Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia

(Fac simile)

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia.

La/il sottoscritta/o

Nome	Cognome	Codice fiscale *	
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Documento di identità
Comune di residenza	Prov.	Indirizzo	
Recapito telefonico *		e-mail *	

in quanto (*barrare la voce che ricorre*):

- ☐ alunno frequentante l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato;
☐ genitore o tutore di:

Nome	Cognome	Codice fiscale *

assente dal ____/____/20__ al ____/____/20__

(*compilare in caso di minore o di soggetto sottoposto a tutela*)

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che [lo/la studente/ssa] può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a:

- ☐ esigenze familiari (specificare):
☐ per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata.
☐ altro (specificare): _____

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi Covid-19 o sintomi simil influenzali.

Data, / /20

Firma del genitore/tutore o dell'alunno maggiorenne